



Città di Cesena

Medaglia d'Argento al Valor Militare

IL SINDACO

P.g.n. 90219/666

Cesena, 23 dicembre 2011

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE NELLE PIAZZE E VIE DEL CENTRO STORICO PER IL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2011 AL 1 GENNAIO 2012

IL SINDACO

PREMESSO:

- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che, ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle persone, nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare a luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di bambini in tenera età e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri:

CONSIDERATO che in particolare in Piazza del Popolo sono in programma diverse iniziative all'interno delle strutture che verranno allestite per l'occasione che sicuramente richiameranno numerose persone di tutte l'età e che nelle piazze del centro storico così come delimitato nell'allegata planimetria sono solite assembrarsi varie persone per festeggiare il Capodanno e considerato che l'esplosione di petardi, fuochi d'artificio ed altro, potrebbe causare danni all'incolumità delle persone, danneggiamento agli edifici nonché pericolo di incendio;

DATO ATTO pertanto dell'urgenza di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili in zone molto affollate;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art. 13 di tale legge;

RITENUTO opportuno e necessario procedere in merito;

VISTO : • l'art. 54, comma 4, del d.Lgs. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti con tingibili e urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone preventivamente il Prefetto;

• la Legge regionale Emilia Romagna n. 24 del 04.12.2003, recante la disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, all'art. 11, comma 3, statuisce che "i Comuni esercitano, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi Corpi di Polizia Municipale" e, all'art. 14, prevede che il Corpo di Polizia Municipale garantisca l'ordinato svolgimento, tra l'altro, della vivibilità e della sicurezza urbana;

VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

DI NON UTILIZZARE, per le motivazioni in premessa esplicitate, prodotti pirotecnici anche se di libera vendita, nelle piazze e vie del centro storico così come delimitato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente atto, per il periodo dal 31.12.2011 al 1 gennaio 2012.

INFORMA CHE

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500 ai sensi dell'art. 3 del vigente "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunale e alle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti" approvato con deliberazione Consiliare n. 204/2006.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, e inserita sul sito Internet del Comune di Cesena nonché ampia diffusione nei luoghi oggetto del presente divieto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso

- avanti al Prefetto di Forlì - Cesena entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 nr. 1199;
- avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi della Legge 6/12/1971 nr. 1034.

DA' ATTO

Della preventiva comunicazione al Prefetto di Forlì - Cesena, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 54 del T.U.EE.LL.

IL SINDACO

Paolo Lucchi



